



---

**Comitato esecutivo del 10 maggio 2012**

**Punto 3 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 3.2.**

**Tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010**





## Tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010

*Incontro con AVCP per condivisione linee guida associative e risposte fornite.*

L'Associazione ha incontrato, il 1° maggio u.s., l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) al fine di condividere la bozza di linee guida operative predisposta dal Gruppo di Lavoro misto "Tracciabilità dei flussi finanziari" (Commissioni Legale ed Organizzazione).

L'Autorità ha condiviso in linea generale l'impostazione del documento e non ha sollevato obiezioni sulle linee guida ivi riportate, ad eccezione del seguente passaggio (pag. 16 del documento):

*"In linea di principio, si ritiene che, al fine di osservare le linee guida AVCP, la presenza del CIG sia vincolante ai fini della possibilità di disporre l'erogazione. Si ritiene peraltro che nel caso in cui il CIG sia indisponibile in quanto non ancora comunicato da parte della stazione appaltante nonostante la richiesta da parte del Cedente, in analogia a quanto già previsto nei casi di cessione di crediti futuri o non ancora sorti, il factor possa comunque operare e adeguarsi alla normativa non appena posto in condizione di farlo: in linea generale, il factor potrà effettuare comunque i bonifici, nei quali non è possibile indicare il CIG, disponendo le erogazioni sul conto dedicato ed assumendo espresso impegno all'osservanza della Legge 136/2010; la tracciabilità sarà assicurata tramite la conservazione della documentazione idonea relativa, ad esempio, al contratto e alla richiesta alla stazione appaltante, formulata dal cedente, di rilascio del CIG e applicando integralmente la normativa non appena posto in condizione di farlo."*

La proposta operativa di Assifact, in sintesi, prevede che ove sia dimostrabile in via documentale che l'assenza del Codice Identificativo di Gara deriva dal comportamento inerte della stazione appaltante e non da una mancata comunicazione da parte del cedente, il factor, secondo un criterio di buon senso, possa comportarsi analogamente a quanto previsto per le erogazioni di anticipi su crediti futuri, erogando anche in assenza di CIG e assumendosi l'obbligo di tracciare l'operazione attraverso la conservazione della documentazione relativa e di applicare integralmente la normativa non appena il CIG venga assegnato.

L'AVCP ha tuttavia sottolineato che l'indicazione del CIG deriva da una specifica disposizione di legge, e pertanto non compete ad essa la previsione di una deroga in tal senso. A seguito dell'incontro, l'AVCP ha sentito le forze dell'ordine interessate della questione (DIA e GDF) e confermato che non è possibile, per l'Autorità, condividere tale impostazione. **Pertanto non è possibile erogare anticipazioni al cedente in assenza di CIG, anche qualora la mancata indicazione derivi dal comportamento non virtuoso della stazione appaltante.**

E' invece condivisibile che il factor esegua il pagamento di anticipazioni inerenti a contratti con amministrazioni diverse su un unico conto corrente dedicato a condizione che esso sia chiaramente indicato nel contratto di factoring notificato a tutte le amministrazioni interessate (quindi da esse conosciuto). **Pertanto non è necessario prevedere un atto pubblico per ciascun conto corrente dedicato ma è sufficiente che l'atto di cessione notificato a ciascuna stazione appaltante indichi chiaramente il conto dedicato dal cedente su cui saranno effettuati i pagamenti da parte del factor.** La stazione appaltante potrà considerare tale notifica come la comunicazione di un nuovo conto corrente dedicato ai sensi della normativa.